



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**



**Deliberazione 30 maggio 2017**

**Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

**Visto**, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

**Visto** l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e che il Comitato nazionale definisca le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche;

**Visto** l'articolo 13, comma 3, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopra anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale;

**Visto**, inoltre, l'articolo 13, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2 dello stesso articolo possa continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale, salvo l'obbligo, per detti soggetti, dell'aggiornamento quinquennale;

**Considerata** l'esigenza che la qualificazione professionale richiesta al responsabile tecnico, in relazione alle diverse attività soggette ad iscrizione, sia determinata secondo criteri che, da un lato, non ostacolino l'accesso all'attività nelle classi più basse e, dall'altro, valorizzino l'esperienza maturata nei settori di attività più complessi, rispettando, ovviamente, l'obiettivo e il vincolo di assicurare un elevato livello di

tutela dell'ambiente nonché la sussistenza della effettiva professionalità richiesta per svolgere la funzione di responsabile tecnico;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché di precisare la natura dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte;

## DELIBERA

### Articolo 1

*(Requisiti del responsabile tecnico)*

1. I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".
2. Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
  - a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
  - b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
  - c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
  - d) come dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l'impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B", l'inizio e la durata del periodo di affiancamento.

### Articolo 2

*(Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico)*

1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C". I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <http://www.albonazionalegestoriambientali.it> e sono periodicamente aggiornati.
2. L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
3. In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.
4. La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2.
5. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

### Articolo 3

*(Disposizioni transitorie)*

1. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.



2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

3. Con successive deliberazioni sono stabilite le sedi, le date e le modalità di svolgimento delle verifiche.

4. Le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

#### Articolo 4

*(Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. La presente deliberazione entra in vigore il 16 ottobre 2017, data di piena operatività della disciplina dettata dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n.120.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate: la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, l'allegato "F" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, l'allegato "C" alla deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, l'articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n. 1 dell'11 maggio 2005, la deliberazione n. 3 del 20 settembre 2005 e l'articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri



IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori